



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tel. 0323 571503

Fax 0323 553506

ORDINANZA N° 19/2015

Prot. N. 1491 / 1510

OGGETTO: Manifestazione "ASPETTANDO LA MARATONA"

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Sig. Massimo Bocci in data 13 Maggio 2015 tendente ad ottenere il permesso di chiusura strade, per la manifestazione "ASPETTANDO LA MARATONA" che si svolgerà domenica 17 maggio 2015 presso il Centro Feste di Bieno, di Via Piodetta (da intersezione con via XXV Aprile ad intersezione con Via Europa) e di Via Europa (da intersezione con Via Piodetta ad intersezione con Via Fondotoce) di San Bernardino Verbano;

Considerata la necessità, per consentire la l'esecuzione della Manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di disciplinare, per il tempo strettamente necessario, **il divieto di transito in Via Piodetta (da intersezione con Via XXV Aprile ad intersezione con Via Europa) ed in Via Europa (da intersezione con Via Piodetta ad intersezione con Via Fondotoce) di San Bernardino Verbano (VB)**

Domenica 17 Maggio 2015
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

Visti gli artt. 5,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
Sentito il parere dei competenti uffici Comunali;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO

In Via Piodetta (da int. con Via XXV Aprile ad int.
con Via Europa

E

in Via Europa (da int. con Via Piodetta ad int. con
Via Fondotoce)

DOMENICA DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30

2) Al Sig. Bocci Massimo di adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Dalla residenza municipale, 14 Maggio 2015



IL SINDACO
Giovanni Lietta

DECRETO LEG.VO 30 APRILE 1992 N.285 (Codice della Strada)

ART. 21 – Opere, depositi e cantieri stradali

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, non che sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegua lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicolo e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, non che agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, non che le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 848,00 a €. 3393,00.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.